

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1335 del 06/03/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. BEJO ITALIA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO N. 3121 DEL 14/10/2015, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SEMENTI SITA IN COMUNE DI CERVIA, VIA CERVARA VECCHIA, N.13 - 13/A
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1350 del 05/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **BEJO ITALIA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO N. 3121 DEL 14/10/2015, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SEMENTI SITA IN COMUNE DI CERVIA, VIA CERVARA VECCHIA, N.13 - 13/A**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

CONSIDERATO che **la Ditta Bejo Italia srl** (Codice Fiscale/P.IVA 01934330406), avente sede legale e impianto di produzione e sperimentazione di sementi in Comune di Cervia, Via Cervara Vecchia, n.13- **13/A**, risulta in possesso dell'AUA **adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3121 del 14/10/2015**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza di ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza di ARPAE SAC;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Cervia in data 06/08/2018 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 10467/2018 del 09/08/2018 (Pratica Sinadoc 24818/2018), dalla **Ditta Bejo Italia srl** di **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) **n. 3121 del 14/10/2015**, per l'impianto sito in Cervia, via Cervara vecchia n. 13 - 13A., relativamente al seguente titolo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- la Società svolge attività di produzione e sperimentazione di sementi ;
- in data 06/08/2018 la **Ditta Bejo Italia srl** ha presentato al SUAP del Comune di Cervia istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell’AUA n. **3121 del 14/10/2015**;
- **la modifica dell’autorizzazione unica ambientale è relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito allo stoccaggio di prodotti agricoli, con relativo nuovo scarico di acque reflue domestiche, derivante dai servizi igienici ivi previsti, recapitante in acque superficiali**, sito in Cervia, via Cervara vecchia n.13-13A;
- come previsto dall’art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell’avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata documentazione integrativa come comunicato con nota PGRA 10929/2018 del 23/08/2018;
- con nota ns PG 9498/2019 del 21/01/2019 ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, ha trasmesso al SUAP parere favorevole alla modifica dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
- in data 09/03/2021 la Ditta Bejo srl ha presentato al SUAP **della documentazione integrativa volontaria con modifica al progetto**, che per un disguido informatico è stata trasmessa a questa ARPAE **solo** in data 21/05/2024 con ns PG 93331/2024 del 21/05/2024;
- **a seguito della presentazione della suddetta documentazione, ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna con nota ns PG 102192/2024 del 04/06/2024. ha trasmesso al SUAP parere non favorevole alla modifica dell’AUA richiesta**, con conseguente comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, (art. 10 bis L. 241/90) da parte del SUAP alla ditta; ns PG

107901/2024 del 12/06/2024;

- con nota ns PG 113399/2024 del 19/06/2024 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC, la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 18/06/2024, al fine del superamento dei motivi ostativi;
- con nota PG 36753/2025 del 26/02/2025 ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Settore Programmazione del Territorio del Comune di Cervia per la modifica dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n. 3121 del 14/10/2015, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e sperimentazione di sementi, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna::

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3121 del 14/10/2015**, a favore della **Ditta Bejo Italia srl** (Codice Fiscale/P.IVA 01934330406), avente sede legale e impianto in Comune di Cervia, Via Cervara Vecchia, n.13 - 13/A, per l'esercizio dell'attività di produzione e sperimentazione di sementi fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3121 del 14/10/2015**, sopra richiamata.

In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale (titolo modificato)
- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza di ARPAE SAC;(titolo invariato)
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza di ARPAE SAC;(titolo invariato)

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- modifiche sostanziali che comportino l'aggiornamento e/o la modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.269, del DLgs n.152/2006 e smi;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP** e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Cervia, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
-
-
-
-

-
-
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.****Condizioni**

- a) la modifica sostanziale è relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito allo stoccaggio di prodotti agricoli, con relativo nuovo scarico di acque reflue domestiche, derivante dai servizi igienici/spogliatoi ivi previsti, dalla lavanderia, dalla zona di consumo pasti (refettorio), nonché dallo scarico delle condense dei condizionatori, recapitante in acque superficiali.
- b) Il numero degli abitanti equivalenti derivanti dalla modifica in esame è di 15, in relazione al numero massimo di dipendenti 30 dichiarato all'interno della relazione del Giugno 2024, comprendente anche le risorse umane stagionali.
- c) Le acque reflue domestiche derivanti dai wc vengono trattate all'interno di un manufatto trivalente aerobico (Edilimpianti-tipo trivalente aerobico tipo C) dimensionato per 15 abitanti equivalenti, consistente in una fossa Imhoff del volume utile di 3750 lt, da un percolatore aerobico con volume della massa filtrante di 10000 lt e altezza della massa filtrante di 1,5 mt.

A tale manufatto segue una seconda fase di sedimentazione in una fossa Imhoff dimensionata per 5 AE del volume utile di 1300 lt. Le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e Filtro batterico aerobico) vengono trattate all'interno di degrassatori dimensionati rispettivamente :

- locale lavanderia e locale consumo pasti n.2 degrassatori del volume utile cadauno di 1100 lt, idonei per 22 AE;

- n.3 degrassatori del volume utile di 250 lt, idonei per 5 AE sulla linea dei lavelli, docce degli spogliatoi/servizi igienici.

- d) I sistemi di trattamento installati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività (modifica in esame), rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (15 AE).
- e) La ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte dei piazzali, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/05, in quanto tali aree sono adibite esclusivamente al transito dei mezzi agricoli ed al parcheggio dei dipendenti.

Prescrizioni

- 1) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtro batterico aerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2) la planimetria della rete fognaria "Planimetria generale-Schema rete fognante – aggiornamento fine lavori" data Giugno 2018 aggiornata Marzo 2021", presentata quale documentazione integrativa, costituisce parte integrante della presente AUA.
- 3) In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili od il cambiamento dell'altezza del battente idraulico, sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione, verificando altresì il diametro della condotta strozzata ed i parametri caratteristici del manufatto di regolazione della portata, il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q max scaricabile = 10 l/sec Ha, fatto salvo il diametro minimo funzionale di scarico eventualmente previsto;
- 4) Il manufatto di regolazione della portata dovrà funzionare esclusivamente a gravità e pertanto non potranno essere adottati sistemi di sollevamento meccanico tali da alterare in aumento la portata massima scaricabile dalla strozzatura di progetto;
- 5) La responsabilità circa l'idoneità e l'efficienza del sistema di regolazione della portata resta in capo al soggetto attuatore ed ai propri tecnici progettisti.

ALLEGATO B)**SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .****CONDIZIONI:**

- a) le acque da scaricare sono costituite da acque reflue industriali provenienti dal lavaggio con acqua (senza utilizzo di detersivi) dei mezzi agricoli di proprietà dell'azienda. Tale lavaggio avviene su apposita piazzola, delimitata da un cordolo perimetrale realizzato per evitare l'ingresso nel sistema di trattamento delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adiacente;
- b) le suddette acque subiscono un trattamento di in un dissabbiatore statico (del volume utile di 3.5 mc) dotato di un primo filtro a coalescenza, di nuova realizzazione; successivamente vengono avviate ad un disoleatore statico (del volume utile di 2.5 mc), a sua volta munito di filtro a coalescenza. All'interno del disoleatore è prevista l'installazione di un sistema di insufflazione d'aria ambiente. Al sistema di trattamento confluiscono inoltre le acque raccolte dalla caditoia presente all'interno del locale compressore, ove è installata anche un'autoclave e l'idropulitrice per i lavaggi;
- c) le suddette acque, , previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, posto subito a valle del disoleatore statico vengono scaricate in un fosso interpodereale che confluisce nel canale consorziale "Allacciamento", bacino idrografico del Fiume Savio;
- d) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte dei piazzali non sono soggette a quanto previsto dalla DGR n.286/05, in quanto tali aree sono adibite esclusivamente al transito dei mezzi agricoli e al parcheggio dei dipendenti;

PRESCRIZIONI

- a) lo scarico delle acque reflue industriali deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
- b) con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD5 - COD - fosforo totale - azoto nitroso - azoto nitrico - azoto ammoniacale - SST - Idrocarburi totali - Tensioattivi totali - nichel - rame - zinco - piombo - cadmio;
- c) il pozzetto di prelievo ai fini del controllo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lsg n. 152/06 e s.m.i., deve essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- d) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti il sistema di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza in ottemperanza ai disposti del Dlgs n.152/06 – Parte Quarta;
- e) la planimetria della rete fognaria "Planimetria generale-Schema rete fognante – aggiornamento fine lavori" data Giugno 2018 aggiornata Marzo 2021", costituisce parte integrante della presente AUA.
- f) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;

ALLEGATO C)**EMISSIONI IN ATMOSFERA****CONDIZIONI:**

- La Ditta Bejo Italia srl svolge attività di produzione e sperimentazione sementi in Comune di Cervia, Via Cervara Vecchia, n.13;
- Le emissioni in atmosfera provengono dall'aspirazione sulle trebbiette. Tale emissione è dotata di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, mediante filtro a maniche.

LIMITI:

I limiti di emissione che la **Ditta Bejo Italia srl di Cervia** è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE TREBBIETTE (F.M.) -

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	mesi/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
----------------	-----------	---------------

PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. i sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata, vista l'ubicazione e la saltuarietà dell'utilizzo dell'impianto.**

La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- a) le manutenzioni da effettuare sul sistema di abbattimento, almeno ogni campagna di lavorazione;
- b) la sostituzione delle maniche filtranti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.